

Ente Nazionale per la
Meccanizzazione Agricola
Via Venafro, 5 - 00159 ROMA
Tel. 06 40860027 / 40860030 Fax 06
4076264
Email: info@enama.it
Sito internet: www.enama.it
C.F. 96391530589 P. I.V.A.
06067371002



Certificazione biocombustibili solidi

Titolo	Regolamento Generale per la Certificazione di biocombustibili solidi
Sigla	RG-01
Revisione	03
Data	10 Maggio 2017

REDAZIONE

ROBERTO LIMONGELLI

(RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITÀ)

APPROVATO DALLA DIREZIONE GENERALE

SANDRO LIBERATORI

(IL DIRETTORE)

10/05/17	03	Approvazione Consiglio Direttivo del 10-05-2017
29/09/15	02	Approvazione Consiglio Direttivo del 29-09-2015
23/04/15	01	Approvazione Consiglio Direttivo del 23-04-2015
Data	Rev.	Descrizione (le parti modificate sono evidenziate con barra laterale)

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI	4
4. REQUISITI E DOVERI DEL COMMITTENTE	4
5. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE.....	6
6 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE	10
7 ESTENSIONI	11
8 USO DELLE LICENZE, DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI DI CONFORMITA'	11
9 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	13
10 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	14

1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive tutte le regole e le responsabilità relative all'iter di certificazione di prodotto, processo e servizio (nel seguito "prodotto") in ambito volontario dei biocombustibili solidi, quali: pellet, bricchette, legna da ardere, cippato. Alla procedura di seguito riportata devono attenersi sia il Committente (colui che richiede la certificazione) che Enama.

Il Committente, alla positiva conclusione dell'iter di certificazione, riceve un certificato e ha il diritto di apporre sui prodotti e su altro materiale informativo il marchio rilasciato da Enama per i prodotti oggetto di certificazione, nel rispetto del presente regolamento.

Scopo dell'attività di certificazione è quello di fornire, con un adeguato livello di confidenza, un'assicurazione indipendente che il prodotto di un'organizzazione soddisfi i requisiti dei documenti di riferimento.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN ISO 17225:2014 – 1 Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile – Parte 1: Requisiti generali.
- UNI EN ISO 17225:2014 – 2 Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile – Parte 2: Pellet di legno.
- UNI EN ISO 17225:2014 – 3 Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile – Parte 3: Bricchette di legno.
- UNI EN ISO 17225:2014 – 4 Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile – Parte 4: Cippato.
- UNI EN ISO 17225:2014 – 5 Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile – Parte 5: Legna da ardere.
- UNI EN ISO 17225:2014 – 6 Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile – Parte 6: Pellet non legnoso.
- UNI EN ISO 17225:2014 – 7 Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile – Parte 7: Bricchette non legnose.
- UNI EN 15234 - 1 Biocombustibili solidi - Assicurazione di qualità del combustibile – Parte 1: Requisiti generali.
- UNI EN 15234 - 2 Biocombustibili solidi - Assicurazione di qualità del combustibile – Parte 2: Pellet di legno per uso non industriale.
- UNI EN 15234 - 3 Biocombustibili solidi - Assicurazione di qualità del combustibile – Parte 3: Bricchette di legno per uso non industriale.
- UNI EN 15234 - 4 Biocombustibili solidi - Assicurazione di qualità del combustibile – Parte 4: Cippato di legno per uso non industriale.
- UNI EN 15234 - 5 Biocombustibili solidi - Assicurazione di qualità del combustibile – Parte 5: Legna da ardere ad uso non industriale.
- UNI EN 15234 - 6 Biocombustibili solidi - Assicurazione di qualità del combustibile – Parte 6: Pellet non legnoso per uso non industriale.
- UNI EN 14778 – Biocombustibili solidi – Campionamento.
- UNI EN 14780 – Biocombustibili solidi – Preparazione campione.
- UNI EN ISO 9001– Sistema di gestione qualità – Requisiti.
- UNI EN 14588 – Biocombustibili solidi – Terminologia, definizioni e descrizione.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 - Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi

3. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento vengono utilizzate o richiamate le seguenti dizioni e abbreviazioni (sigle):

PRD:	Certificazione di Prodotti
OdC:	Organismo di Certificazione
OdI;	Organismo di Ispezione
LAB:	Laboratorio di prova

Non-conformità di tipo A: riguardano le difformità dalle prescrizioni dalle norme inerenti la funzionalità dell'impianto, del sistema di controllo qualità interno che influenza direttamente la qualità del prodotto. Il richiedente/*Azienda Certificata* deve identificare la causa delle non-conformità di tipo A e correggerle. La certificazione non è concessa se non prima dell'adozione di azioni correttive che devono essere prese entro un termine prestabilito. ENAMA valuterà se sia necessaria una nuova visita ispettiva o se la verifica della correzione della non-conformità possa essere valutata diversamente (es. tramite prove fotografiche/video).

Non-conformità di tipo B: rappresentano non conformità che possono inficiare la qualità del prodotto finale. Se le non-conformità di tipo B non vengono corrette, possono trasformarsi in non-conformità di tipo A. Le non-conformità di tipo B sono riportate nel Rapporto di verifica. Il richiedente/*Azienda Certificata* deve indicare le modalità e le tempistiche per risolvere le non-conformità di tipo B. Le non-conformità di tipo B devono necessariamente essere risolte prima che il Certificato sia rilasciato.

Non-conformità di tipo C: si tratta di incongruenze minori che non rappresentano un rischio di inadeguatezza del prodotto ai requisiti. Queste devono essere risolte entro la verifica successiva. Le non-conformità di tipo C sono trattate come osservazioni e riportate nel rapporto ispettivo.

Se il richiedente/*Azienda Certificata* non dovesse dimostrarsi capace di risolvere le non-conformità di tipo A e/o di tipo B, non sarà possibile procedere con la certificazione.

4. REQUISITI E DOVERI DEL COMMITTENTE

La certificazione di biocombustibili solidi di origine agroforestale può essere richiesta da qualunque Organizzazione o Soggetto senza impedimenti/limitazioni alcune e senza porre impedimenti di carattere finanziario o di altra natura (ai sensi del par. 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 – EN ISO/IEC 17065). Tutte le richieste verranno regolarmente protocollate e analizzate. Le richieste dovranno essere redatte utilizzando il “Modulo A” che verrà esaminato dall'Enama entro 20 giorni dalla data di ricevimento.

Al fine di poter ottenere e mantenere la certificazione Enama, il committente deve rispettare e documentare l'applicazione di tutti i requisiti applicabili della/delle normative di riferimento per la certificazione, dei requisiti aggiuntivi definiti da Enama (vedi paragrafo seguente) e dall'Ente di accreditamento, nonché le prescrizioni del presente documento e di quelli in esso richiamati. In riferimento alla certificazione ENplus, il committente deve soddisfare i requisiti specifici.

Il Committente è tenuto a comunicare a Enama eventuali procedimenti giudiziari e/o provvedimenti sanzionatori da parte di autorità competenti, in relazione ad aspetti legati al sistema di gestione oggetto di certificazione.

Al ricevimento della domanda, l'ENAMA provvede:

- all'esame preliminare della documentazione presentata.
- a comunicare al Committente l'accettazione della domanda o le ragioni della mancata accettazione, richiedendo eventualmente ulteriore documentazione.

A seguito del positivo esame della domanda, l'Enama provvede ad inviare al Committente la seguente documentazione: contratto (CO 01) completo di preventivo, il presente regolamento (RG 01) e lo specifico disciplinare.

Il Committente deve conformarsi ai punti seguenti (ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17065 – p.to 4.1.2.2):

- soddisfare sempre i requisiti di certificazione, impegnandosi ad attuare le opportune modifiche quando queste siano comunicate dall'Organismo di Certificazione;
- per la produzione in corso, assicurarsi che il prodotto certificato continui a soddisfare i requisiti di prodotto;
- adottare tutte le necessarie disposizioni per:
 - 1) la conduzione della valutazione e della sorveglianza, compresa la fornitura, ai fini dell'esame, della documentazione e delle registrazioni e l'accesso alle apparecchiature pertinenti;
 - 2) l'istruttoria e la gestione dei reclami;
 - 3) la partecipazione di osservatori, se applicabile e/o richiesto;
- fare affermazioni nei riguardi della certificazione di biocombustibili solidi solo in riferimento agli scopi per i quali la certificazione è stata rilasciata;
- non utilizzare la certificazione di biocombustibili solidi in modo tale da portare discredito all'organismo di certificazione e non fare dichiarazioni circa la certificazione di prodotto che possano essere considerate da parte dell'Enama non corrette o non autorizzate;
- a seguito della sospensione o revoca della certificazione di biocombustibili solidi, cessare di utilizzare tutto il materiale pubblicitario che contenga i relativi riferimenti e restituire qualsiasi documento di certificazione su richiesta dell'Enama e intraprendere qualsiasi altra misura richiesta da Enama;
- nel fornire copie di documenti di certificazione ad altri, questi devono essere riprodotti nella loro interezza o come specificato nello schema di certificazione;
- utilizzare la certificazione biocombustibili solidi solamente per indicare che i prodotti sono certificati in conformità a specifiche norme di riferimento;
- comportarsi in modo da garantire che nessun certificato e/o rapporto, o parte di essi, venga usato in modo non corretto;
- nel fare riferimento alla certificazione nei mezzi di comunicazione, come documenti, materiale illustrativo o pubblicità, comportarsi conformemente alla prescrizione dell'Enama ed ENplus / BIOMASS plus se applicabile;
- mantenere una registrazione di tutti i reclami presentati e rendere tali registrazioni disponibili a Enama, comprese le azioni appropriate intraprese in relazione a qualsiasi difetto riscontrato nel prodotto e la relativa documentazione;
- informare l'Enama, senza ritardo, di eventuali modifiche che possono influenzare la capacità di soddisfare i requisiti di certificazione.

Inoltre il committente deve consentire l'accesso alle proprie sedi degli Ispettori ACCREDIA (esclusivamente in veste di verificatori dell'operato ENAMA), anche con preavviso minimo di 7 giorni lavorativi, pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione o revoca della certificazione in caso di successiva inadempienza all'obbligo medesimo.

5. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

Il presente schema di certificazione ha come oggetto di certificazione i seguenti biocombustibili solidi: Pellet, cippato, bricchette, legna da ardere. Ai fini della certificazione, vengono sottoposti a verifica alcuni aspetti del sistema di produzione e del sistema di gestione secondo norme specifiche.

Tale schema prevede che le analisi di laboratorio, se previste, siano effettuate da Laboratorio di Prova esterni accreditati o qualificati da Enama stesso.

Enama incarica della verifica personale ispettivo interno o esterno, opportunamente qualificato (RG 02). A seguito della verifica l'ispettore incaricato della verifica invia il rapporto al Responsabile Tecnico della Certificazione di Enama che ne valuta il contenuto e, dopo aver ricevuto eventuali delucidazione e apportato eventuali modifiche allo stesso, lo invia al committente insieme al modulo P per la gestione delle NC.

In caso di Non Conformità gravi (tipo A) Enama può richiedere l'effettuazione di una nuova verifica.

Il Committente, qualora siano state riscontrate non conformità (cfr. cap. 3), viene invitato ad indicare su tale modulo le eventuali azioni correttive che intende intraprendere e poi a trasmetterlo ad Enama.

La valutazione delle azioni correttive e della documentazione ricevuta dal committente spetta all'Ispettore che ha condotto la verifica e che può richiedere eventuali integrazioni al Committente. A seguito della valutazione positiva da parte dell'Ispettore delle azioni correttive intraprese, la documentazione viene trasmessa a ENAMA.

Prima della valutazione del Comitato Deliberante, è previsto il controllo della completezza della documentazione ricevuta da parte di una figura proponente che, in caso di valutazione positiva, rende disponibile la documentazione per la successiva delibera.

In caso di esito positivo del Comitato, Enama ne dà notizia al Committente e, a seguito di avvenuto pagamento di quanto dovuto, emette il certificato. In caso di certificazione *ENplus/Biomass Plus*, deve essere anche approvata la grafica dell'imballaggio se presente.

Qualora il Committente incarichi dell'ispezione un Organismo d'Ispezione accreditato secondo i requisiti della ISO/IEC 17020, il rapporto di verifica redatto da tale Organismo d'Ispezione e le azioni correttive eventualmente definite dal committente e valutate dall'Organismo d'Ispezione accreditato, saranno esaminate dal Comitato Deliberante che ha il compito di valutare la conformità allo schema di certificazione e che siano rispettato il principio di imparzialità e uniformità di trattamento.

5.1 Richiesta di certificazione

Il Committente effettua richiesta di certificazione a ENAMA mediante "Modulo A" debitamente compilato e firmato dal rappresentante legale.

Il Modulo A dà la possibilità al Committente di richiedere a Enama di gestire i rapporti con idoneo laboratorio di prova per l'analisi dei campioni di prodotto prelevati in fase di verifica da parte del gruppo di verifica ispettiva.

Tali strutture di prova devono garantire il soddisfacimento dei requisiti della ISO/IEC 17025. Relativamente allo schema *ENplus* il laboratorio accreditato deve essere inserito nelle liste EPC.

ENAMA esamina l'adeguatezza della richiesta pervenuta con Mod. A ed elabora e trasmette un'offerta completa di tutte le informazioni relative alle attività e ai prezzi sulla base del tariffario in vigore (TA 00).

Per procedere con l'attività di certificazione, il Committente provvede anche a restituire il contratto (CO01) e il presente Regolamento (RG01) debitamente compilati, timbrati e sottoscritti e ad effettuare il pagamento previsto. Al momento del pagamento si attiva l'iter certificatorio e la relativa tempistica. Nell'ipotesi in cui il Committente, prima dell'inizio delle attività decidesse di non procedere ulteriormente, dovrà attenersi a quanto riportato nel contratto (CO01) da lui sottoscritto.

5.2 Valutazione della documentazione

L'attività consiste nella valutazione della documentazione trasmessa dall'Ispettore incaricato della verifica allo scopo di verificare che tale documentazione sia conforme allo schema di certificazione.

Tale documentazione è composta dal Rapporto di verifica e documentazione connessa, della grafica dell'imballaggio (es.: sacco in pvc, nel caso del pellet) e, se previsto, dalle analisi di laboratorio dei campioni di prodotto rilasciate dal Laboratorio di Prova.

ENAMA verifica la completezza della documentazione ricevuta, che le NC eventualmente presenti nel rapporto dell'ispettore incaricato della verifica siano congrue, che eventuali AC inviate direttamente a ENAMA siano congrue. In caso di dubbi ENAMA può chiedere chiarimenti o ulteriori dettagli all'Ispettore. Inoltre ENAMA valuta che le NC indicate nel rapporto rispettino le evidenze riportate nel rapporto stesso e che abbiano la giusta gradazione, anche rispetto ad analoghe NC riscontrate nel corso di altre verifiche.

In merito alle NC, va precisato che quelle di Tipo A possono dare adito a due distinte azioni:

1. NC Tipo A presente su aspetti strutturali che influenzano la qualità del prodotto; in tal caso Enama richiede l'effettuazione di una seconda verifica;
2. NC Tipo A presente su aspetti documentali; la certificazione non può essere rilasciata senza prendere visione della documentazione mancante.

In presenza di Non Conformità ENAMA, prima della riunione del preposto Comitato Deliberante, segnala tramite Modulo P al Committente la necessità d'individuare idonee azioni correttive che saranno valutate dall'Ispettore incaricato della verifica che potrà richiedere ulteriori integrazioni, condivise con il referente tecnico di ENAMA.

Se l'esito del Comitato è negativo, ENAMA segnala al Committente la necessità di un'ulteriore verifica.

Se l'esito del Comitato è positivo, ENAMA provvede all'emissione del certificato.

Il Committente autorizza lo scambio di informazioni ed eventuale documentazione che si rendesse necessaria per chiarire alcuni requisiti inerenti la verifica tra Enama e l'Organismo d'Ispezione eventualmente incaricato della verifica.

5.3 Emissione del certificato

L'emissione del certificato è legata a:

- pagamento di quanto indicato nel preventivo sottoscritto;
- accettazione da parte di ENAMA in qualità di Organismo di Certificazione, delle eventuali azioni correttive e della tempistica individuate dal Committente e indicate nei Mod.05 (di Non Conformità).

Marchio ENplus

Per quanto concerne la certificazione del pellet, ENAMA è Organismo di Certificazione che, in accordo con Aiel ed AEBIOM/EPC può rilasciare il marchio volontario ENplus. Pertanto, in caso di rispetto dello specifico Regolamento (Manuale per la certificazione di pellet da riscaldamento per usi non industriali) come concordato con AIEL / EPC, all'emissione del

certificato ENAMA potrà rilasciare il marchio ENplus con relativo numero ID, come specificato al cap.8.

In tal caso l'emissione di tale marchio e numero, da inserire nel certificato ENAMA, è subordinata ad approvazione di:

- AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali) che in data 1 luglio 2011, ha ottenuto da AEBIOM (European Biomass Association) la licenza per concedere il marchio di qualità ENplus, di cui è il titolare unico per l'Italia;
- AEBIOM (European Biomass Association) in caso di certificazioni di Aziende che commercializzano pellet nei Paesi dell'Unione Europea e extra UE, eccetto quei paesi dove l'uso del marchio ENplus viene assegnato direttamente da una propria associazione nazionale (vedi AIEL per l'Italia).

Marchio Biomass plus

Per quanto concerne la certificazione degli altri biocombustibili solidi, ENAMA è Organismo di Certificazione che, in accordo con Aiel può rilasciare il marchio volontario Biomass plus; il numero ID che accompagna tale marchio è concesso da Aiel (caso di richiesta di azienda italiana), secondo i citati accordi. Il marchio Biomass plus (e numero ID) vengono inseriti nel certificato ENAMA *agroenergie* e il suo uso è regolato da AIEL secondo quanto indicato nelle specifiche linee guida che il Committente dichiara di conoscere e accettare all'atto della sottoscrizione del Contratto che regola i rapporti con ENAMA (CO 01).

5.4 Validità della certificazione

La certificazione è valida per 3 anni dalla data del rilascio tranne nei casi in cui dovessero verificarsi variazioni delle norme di riferimento relative al prodotto/processo esaminato o in caso di modifiche che rendono il prodotto/processo di serie non più conforme a quello certificato o di altri avvenimenti di natura tecnica e/o legale.

La certificazione rilasciata vale solo per il prodotto/processo sottoposto alle attività di prova iniziale e conforme alla documentazione tecnica del prodotto valutato.

Una volta ottenuta la certificazione, il Committente è tenuto a informare tempestivamente per iscritto ENAMA di ogni modifica che ha intenzione di apportare al prodotto, al processo di produzione e di distribuzione o al sistema qualità suscettibile di influire sulla conformità del prodotto alle norme; ENAMA in base alle informazioni ricevute, determina se:

- a) i cambiamenti apportati non alterano le condizioni di certificazione e possono essere verificati in occasione della prima Verifica di Sorveglianza senza ulteriori verifiche e/o prove;
- b) i cambiamenti apportati alterano le condizioni di certificazione e sono richieste attività di verifica e/o prove integrative; in questo caso l'attività di verifica sarà oggetto di revisione dei termini contrattuali o di specifica quotazione / offerta da parte di ENAMA;
- c) i cambiamenti apportati sono tali da richiedere una nuova certificazione (Vedasi Rinnovo cap. 6);
- d) è il caso di sospendere l'utilizzo del certificato e del marchio fino a quando ENAMA non abbia notificato il proprio consenso.

5.5 Verifiche di Sorveglianza

La sorveglianza è strettamente necessaria per un controllo dell'attività di certificazione svolta dall' ENAMA.

L' ENAMA, nel periodo di validità della certificazione dei biocombustibili solidi effettua una sorveglianza periodica per accertare il continuo rispetto di quanto stabilito dalle procedure di certificazione e dai Regolamenti.

ENAMA ha facoltà di procedere a tutte le verifiche necessarie in riferimento alle procedure di certificazione dei biocombustibili solidi per controllare il rispetto da parte del Committente di tutti gli impegni assunti.

Per l'attività di sorveglianza è previsto un costo per il Committente come riportato nel tariffario delle certificazioni dei biocombustibili solidi e nell'offerta al Committente.

5.5.1 Verifiche di sorveglianza per i produttori

La verifica di sorveglianza viene svolta in campo (presso la sede del committente) a cadenza annuale dalla data di emissione del certificato. Ai fine del mantenimento del certificato l'iter della verifica di sorveglianza dovrà essere concluso con esito positivo entro la scadenza annuale. Qualora la verifica di sorveglianza non rispetti tali tempistiche, Enama può procedere con la sospensione del certificato. ENAMA potrà richiedere a sua discrezione delle verifiche ispettive straordinarie.

In caso di non conformità di tipo A (ossia di entità maggiore), ENAMA richiede una nuova verifica, da effettuarsi dopo l'adozione delle azioni correttive che il Committente ha ritenuto idonee. In tal caso, il certificato viene sospeso.

Un'attività di sorveglianza a cadenza più ristretta può essere richiesta da ENAMA nel caso di situazioni particolari dovute a specifiche esigenze (non conformità emerse durante successive verifiche, reclami scritti e verificati dall'Enama ecc.); in tal caso si comunica tempestivamente al Committente la necessità di ulteriori verifiche dovute a possibili non conformità. Queste in alcuni casi possono essere non programmate (5.5.3).

5.5.2 Verifiche di sorveglianza per Distributori

Per quanto riguarda i distributori (con stazione di confezionamento, senza stazione di confezionamento, con consegna pellet sfuso tramite autobotte) la sorveglianza, svolta con cadenza annuale dalla data di emissione del certificato, può seguire le modalità espote in tabella 1.

Anno	Tipo di verifica	Modalità
0	<i>1^a certificazione</i>	<i>In campo</i>
1°	<i>Sorveglianza</i>	<i>In campo</i>
2°	<i>Sorveglianza</i>	Documentale
3°	<i>Rinnovo</i>	<i>In campo</i>
4°	<i>Sorveglianza</i>	Documentale
5°	<i>Sorveglianza</i>	Documentale
6°	<i>Rinnovo</i>	<i>In campo</i>

Tabella 1 – Modalità di effettuazione delle verifiche di sorveglianza; caso di distributori.

La prima verifica di sorveglianza in campo viene svolta entro un anno dall'emissione del certificato al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di certificazione e delle azioni correttive messe in atto per le eventuali non conformità emerse durante la verifica iniziale.

Anche nel caso di distributori il processo di verifica di sorveglianza deve essere concluso con esito positivo entro la scadenza annuale. Qualora la verifica di sorveglianza non rispetti tali tempistiche, Enama può procedere con la sospensione del certificato. La successiva verifica in campo (nel caso non si verifichino le condizioni esposte ai successivi punti 5.5.3 e 5.5.4), sarà effettuata dopo due anni, all'atto del Rinnovo. Tuttavia, nell'anno in cui non si prevede di effettuare la verifica di sorveglianza in campo, Enama effettuerà una verifica di sorveglianza su base documentale (par. 5.5.4)

5.5.3 Verifiche di sorveglianza non programmate

ENAMA si riserva il diritto di richiedere verifiche e/o prove supplementari relative al prodotto/processo certificato, con un preavviso fino a un minimo di 2 giorni, onde verificare che le condizioni di conformità siano mantenute. Tali verifiche sono generalmente effettuate quando ENAMA ha validi motivi per richiederle, quali reclami ed informazioni circa il mancato rispetto delle condizioni di certificazione, uso improprio della certificazione o del marchio, ecc.. I costi delle suddette attività di verifica e/o prova supplementare, se vengono riscontrate non conformità, possono essere a carico del Committente. Al contrario, se la verifica attesta la sua conformità, i costi non saranno a carico del Committente, ma di ENAMA.

5.5.4 Sorveglianza su base documentale

Trattasi di verifica da effettuarsi senza che l'ispettore si rechi presso il committente, ma richiedendogli evidenza documentale per il mantenimento dei requisiti certificati.

Viene effettuata nell'anno in cui non si prevede di effettuare la verifica di sorveglianza in campo.

Enama richiederà direttamente al Committente l'invio della documentazione necessaria alla valutazione del:

- a) rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione;
- b) conformità del processo distributivo (Dichiarazione sulla mancanza di modifiche dell'impianto o processo, Modulo O – Nulla Mutato);
- c) utilizzo del marchio e certificato Enama Agroenergie;
- d) eventuale presenza di reclami;

Enama si riserva di:

- richiedere foto di particolari qualora valutati ci siano dei punti particolarmente critici;
- dare incarico ad un Ispettore di effettuare una verifica di sorveglianza in campo e attivare la specifica procedura in caso nutra dubbi sul rispetto della conformità.

6 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Nei seguenti casi la certificazione, per mantenere la sua validità, deve essere sottoposta a procedura di rinnovo:

1. scadenza triennale;
2. variazioni delle norme di riferimento (ritenute significative a giudizio di ENAMA) o altri avvenimenti di natura tecnica e/o legale;
3. qualora il Committente apporti modifiche (ritenute significative a giudizio di ENAMA) al prodotto/processo rispetto al quello sottoposto a verifiche all'atto della certificazione di biocombustibili solidi.
4. modifiche ai requisiti di certificazione.

Nei casi di 1. scadenza triennale; 2. variazione delle norme di riferimento e 4. modifiche ai requisiti di certificazione, la procedura di rinnovo verrà avviata dall'Organismo di Certificazione a mezzo di comunicazione scritta da inviare, nel solo caso di scadenza triennale, entro 6 (sei) mesi dalla stessa.

Nel caso in cui 3. il Committente apporti modifiche al prodotto/processo sarà cura di quest'ultimo attivare la procedura di rinnovo, a mezzo di richiesta scritta da inviare all'Organismo di Certificazione. Nel caso in cui non sia avviata la procedura di rinnovo l'ENAMA considererà le certificazioni oggetto del rinnovo decadute e provvederà ad escluderle dall'elenco delle ditte con certificazione valida.

In ogni caso l'ENAMA non si assume nessuna responsabilità in merito alla decisione del Committente di non adeguare il prodotto/processo.

Nel caso di attivazione della procedura di rinnovo l'ENAMA procede come segue:

1. L'ENAMA invierà preventivo e contratto.
2. La mancata risposta all'ENAMA da parte della Ditta entro 30 gg. dall'invio del preventivo e del contratto di cui al punto precedente provoca la decadenza della certificazione.
3. In caso di sottoscrizione del preventivo e del contratto da parte della Ditta, sarà avviato l'iter di rinnovo delle certificazioni che prevede:
 - 3.1: Avvio delle procedure di certificazione.
 - 3.2: Normale iter di certificazione fino all'emissione del nuovo certificato, in caso di esito positivo;
 - 3.3: Aggiornamento degli elenchi sul sito (invio del certificato di rinnovo).

7 ESTENSIONI

E' prevista anche l'estensione del certificato relativo allo stesso prodotto a più marchi commerciali o a più tipologie di prodotto o a diverse classi qualitative, e in caso di distributori a più fornitori. A seguito di apposita richiesta, anche successiva all'emissione del certificato, ENAMA invierà uno specifico preventivo e una volta accettato, procederà alla necessaria verifica documentale e in caso positivo provvederà ad aggiungere la denominazione del nuovo prodotto commerciale nell'allegato al certificato relativo a quel prodotto.

8 USO DELLE LICENZE, DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI DI CONFORMITA'

L'ENAMA esercita un controllo sui diritti di proprietà, sull'utilizzo e l'esibizione dei marchi e certificati **ENAMAgroenergie**. Ogni riferimento al sistema di certificazione non corretto o l'utilizzo non corretto del marchio e della certificazione nelle pubblicità, nei cataloghi ecc. porta alla sospensione della certificazione.



Fig.1 . Il marchio ENAMA*agroenergie*

La concessione d'uso del Marchio ENAMA*agroenergie* secondo i criteri di questa procedura, viene rilasciata da ENAMA alle aziende che hanno ottenuto la certificazione di un proprio prodotto/processo.

Ogni produttore e distributore certificato possiede un marchio di certificazione specifico per ciascuna classe di qualità del biocombustibile solido che egli produce e/o distribuisce.

Con la sottoscrizione del contratto di certificazione, il Committente si impegna a operare sempre secondo le regole di certificazione ENAMA.

Il marchio ENAMA*agroenergie* deve essere apposto su ciascun prodotto (inteso come confezione, autobotte, ecc) conforme a quello certificato.

Le aziende certificate che producono o commercializzano sia biocombustibili solidi certificati che non, dovranno evitare che l'intera linea di prodotti distribuiti appaia come certificata. Conseguentemente il Marchio ENAMA*agroenergie* potrà comparire solo sulla documentazione relativa al prodotto/processo certificato, e ciò deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 1, ed in particolare riportando il numero corrispondente al certificato. Il marchio può essere apposto solo sulla documentazione riguardante il prodotto/processo certificato e non può comparire su documenti che comprendono prodotti diversi dai biocombustibili solidi.

Il Marchio ENAMA*agroenergie* può essere utilizzato sul materiale pubblicitario del Committente esclusivamente se tale materiale si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti certificati biocombustibili solidi, adottando gli stessi criteri del punto precedente.

Il Marchio ENAMA*agroenergie* può essere riportato sui listini delle aziende aventi prodotti certificati. Tuttavia, qualora in suddetti listini siano riportati prodotti non certificati ENAMA*agroenergie*, questi ultimi devono essere identificati come tali.

Le aziende devono illustrare ai propri clienti il significato e l'importanza della Certificazione ENAMA*agroenergie*, al fine del riconoscimento, sul mercato sia interno che estero, della qualità dei prodotti certificati ENAMA*agroenergie*.

Per tutti gli altri aspetti si può fare riferimento al Contratto tra ENAMA e Committente (CO 01).

Uso marchio ENplus: Per quanto concerne la certificazione del pellet, Enama è Organismo di Certificazione che, in accordo con Aiel ed EPC può rilasciare la conformità del prodotto ai requisiti richiesti per il rilascio marchio volontario ENplus che insieme al numero ID che accompagna tale marchio è concesso da Aiel (caso di richiesta di azienda italiana) o da EPC (caso di richiesta di azienda estera), secondo i citati accordi. Il marchio ENplus (e numero ID) vengono inseriti nel certificato ENAMA*agroenergie* e il suo uso è regolato da EPC secondo quanto indicato nel "Manuale per la certificazione del pellet da riscaldamento per

usi non industriali” che il Committente dichiara di conoscere e accettare all’atto della sottoscrizione del Contratto che regola i rapporti con ENAMA (CO 01).

Per quanto concerne la certificazione di altri biocombustibili di origine agroforestale, Enama, in accordo con Aiel, può rilasciare il marchio volontario **Biomass plus**.

Uso marchio Biomass plus: Per quanto concerne la certificazione degli altri biocombustibili solidi, Enama è Organismo di Certificazione che, in accordo con Aiel può rilasciare la conformità del prodotto ai requisiti richiesti per il rilascio marchio volontario Biomass plus che insieme al numero ID che accompagna tale marchio è concesso da Aiel secondo i citati accordi. Il marchio Biomass plus (e numero ID) vengono inseriti nel certificato ENAMA *Agroenergie* e il suo uso è regolato da AIEL secondo quanto indicato nelle specifiche linee guida che il Committente dichiara di conoscere e accettare all’atto della sottoscrizione del Contratto che regola i rapporti con ENAMA (CO 01).

9 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 Sospensione della certificazione

ENAMA ha facoltà di sospendere temporaneamente il Certificato qualora il Committente:

- non è in regola con i pagamenti previsti dal contratto;
- non osserva le condizioni dettagliate nel presente regolamento;
- non è in grado di assicurare il regolare svolgimento delle attività di sorveglianza e il regolare svolgimento delle attività di verifica previste;
- vengono riscontrate non conformità durante la visita di sorveglianza;
- fa uso improprio dei Marchi e/o dei Certificati;
- non gestisce correttamente i reclami;
- non risolve nei tempi previsti ed efficacemente le Non Conformità;
- non provvede ad informare ENAMA circa fatti sostanziali che possono influire sulla conformità del prodotto alle norme di riferimento;
- Non permette l’accesso alle proprie sedi degli Ispettori ACCREDIA
- comunica la cessazione della produzione e/o distribuzione o altri motivi.

In caso di sospensione, ENAMA invia una notifica al Committente con motivazione e condizioni alle quali il provvedimento può essere revocato, nonché le limitazioni all’uso del certificato e del marchio di certificazione.

Se il certificato è sospeso, il Committente non deve fare uso del certificato e non deve fornire prodotti con il marchio di certificazione.

Quando ENAMA verifica che il Committente ha eliminato le cause di sospensione, la stessa è revocata informando il Committente; qualora la sospensione perdurasse oltre il termine indicato nella notifica, ENAMA provvede alla revoca del Certificato.

Le comunicazioni della sospensione e della revoca del certificato saranno comunicate anche ad AIEL e EPC che potranno adottare le misure che ritengono idonee ai fini dell’utilizzo dei loro marchi.

9.2 Revoca della certificazione

ENAMA revoca il Certificato se le cause che hanno portato alla sospensione non sono risolte entro il termine indicato nella notifica di sospensione.

Inoltre la revoca del certificato può essere richiesta da ACCREDIA o da chi ne ha titolo.

La revoca del certificato sarà notificata ufficialmente al Committente con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente. A partire dalla data della revoca, il Committente è

tenuto a non fare più uso del certificato e dell'eventuale documentazione che ne attesta la certificazione.

In caso di revoca del certificato il Committente deve restituire i vecchi certificati.

Se il certificato è revocato, questo non compare più sul sito Internet www.ENAMA.it.

Il ritiro o l'annullamento della certificazione possono essere resi pubblici da ENAMA anche tramite lo stesso sito internet.

Se il committente ha ottenuto la certificazione ENplus e il relativo marchio e numero ID, ENAMA informerà AIEL / EPC della revoca e questa verrà resa pubblica sul sito internazionale ENplus.

10 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Il Committente ha la facoltà di presentare reclami o ricorsi in forma scritta.

Il reclamo è la manifestazione di insoddisfazione del Committente in relazione ad aspetti amministrativi e tecnici delle attività svolte da ENAMA.

Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da ENAMA nell'ambito delle attività di verifica e di certificazione. Il contenzioso deriva dall'eventuale non accettazione da parte del Committente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi.

I reclami, i ricorsi ed i contenziosi in materia di certificazione dei biocombustibili solidi presentati all'ENAMA dal Committente sono protocollati e conservati al fine di produrre gli opportuni rimedi attraverso idonee azioni conseguenti che devono essere adottate verificandone l'efficacia.

In tutte le fasi della procedura di certificazione dei biocombustibili solidi, il Committente può evidenziare problemi, reclami e dubbi utilizzando la apposita modulistica (Mod. N) scaricabile dal sito dell'ENAMA.

Per ogni contenzioso si farà riferimento al Foro di Roma.

10.1 Gestione dei reclami, ricorsi e contenziosi

Il reclamo può essere indirizzato a ENAMA che provvede a registrarlo, analizzare la situazione di insoddisfazione descritta e dare una risposta scritta allo scrivente entro 20 giorni dal ricevimento.

Il ricorso va indirizzato alla direzione entro 15 giorni dalla decisione di ENAMA facendo esplicito riferimento al fatto che si presenta un ricorso in accordo al presente paragrafo del regolamento. ENAMA, previo coinvolgimento del Presidente del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità come parte terza, procederà ad un accertamento in merito e a trasmettere una risposta scritta al Committente entro 30 giorni dal ricevimento circa l'esito dell'accertamento e le relative decisioni.

Qualora il contenzioso non fosse risolto in modo amichevole, il contenzioso stesso potrà essere deferito alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Roma. Le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare il citato Regolamento Arbitrale.

L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Le spese saranno a carico della parte soccombente nella misura del 75%.

Per accettazione del Regolamento per il Committente (RG 01 rev. .. –)

(N.B.: successive eventuali modifiche del presente Regolamento verranno inviate via email e saranno pubblicate sul sito dell'Enama)

Timbro e Firma

Data _____